

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2403}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAURIZIO BALOCCHI, ANGHINONI, ANTONIO MAGRI, ORESTE ROSSI, CONCA, LATRONICO, MAGISTRONI, LUIGI ROSSI, PADOVAN, CASTELLI, MATTEJA, FRONTINI, MARONI, BONATO, TERZI, METRI, MAGNABOSCO, GIANMARCO MANCINI, DOSI, CASTELLANETA, FARASSINO, MAZZETTO, NEGRI, CALDEROLI, LAZZATI, POLLI, BERTOTTI, ALDA GRASSI, LEONI ORSENIGO, OSTINELLI, PROVERA, COMINO

Istituzione della Cassa per le pensioni civili e militari dello Stato

Presentata il 17 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Più volte si è detto e ripetuto — anche da parte della Corte costituzionale e della Corte dei conti — che se la legge n. 134 del 1881, che prevedeva l'istituzione della Cassa pensioni statali non fosse stata disapplicata non si sarebbero creati tutti gli insoliti problemi di incertezza di diritto (e di bilancio) per le pensioni statali. Come è noto, l'impiegato dello Stato, al momento di andare in pensione, non dovrebbe dipendere esclusivamente dalle impostazioni, più o meno esatte, del bilancio annuale dello Stato, ma piuttosto da un sistema previdenziale equilibrato, e non assistenziale, che dovrebbe assicurare —

con il mezzo della raccolta effettiva dei fondi e della loro gestione autonoma — ai lavoratori pubblici la duratura affidabilità di una regola di accantonamento e d' oculata amministrazione del loro risparmio (contributi ritenuti sulla retribuzione mensile dei lavoratori) e del versamento del datore di lavoro (contributi mensili percentuali sulle retribuzioni mensili che dovrebbero essere — e non lo sono — erogate dallo Stato), al di fuori di ogni possibilità di intervento da parte del potere politico.

Oggi invece avviene, contro ogni regola, che i contributi versati dai lavoratori pubblici vengono direttamente introitati « in conto tesoro » e spesi per i fini più

diversi e lontani da quella che è la loro destinazione; inoltre i contributi a carico del datore di lavoro, in questo caso lo Stato, non vengono versati, per una pratica del tutto antiggiuridica di autoesonero. Sicché si pretende di provvedere al pagamento delle pensioni con inesistenti disponibilità annuali di bilancio e non con le somme introitate a tale scopo, che dovrebbero essere accantonate e considerate intangibili ed invece vengono spese — o più spesso sperperate — per altri fini.

La gestione del Fondo pensioni statali dovrebbe, invece, essere affidata a personale di alta qualificazione che dia quelle garanzie di obiettività e di serietà che nell'attuale sistema mancano completamente; ciò, inoltre, proprio in ragione del fatto che è necessario prevedere lo sviluppo della previdenza integrativa collettiva a capitalizzazione, con ruoli e compiti ben separati: da una parte la previdenza obbligatoria e dall'altra, la previdenza integrativa volontaria, ma comunque con parità di regole. Questo risponde ad un'assoluta esigenza di uguaglianza e di chiarezza, anche per il caso che la scelta possa cadere sull'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel qual caso bisognerebbe disporre la costituzione di separate società di gestione (e di investimento) che operino con le regole della riserva matematica, valide anche per le compagnie di assicurazione.

Solo su queste basi — da costruirsi con il presente e con altri interventi legislativi e regolamentari — potrebbe essere garantita la salvaguardia del valore reale delle pensioni degli statali.

Con questa proposta di legge si intende cominciare a fare chiarezza in un settore nel quale esiste una deplorable disinformazione. Si afferma che i « soldi non bastano » ma i pensionati hanno versato durante la loro vita lavorativa somme assai ingenti — nell'ordine medio di tre o quattro volte di quanto riscuoteranno a titolo di trattamento di quiescenza — che sin dall'inizio vengono distolte dal loro fine istituzionale. È, quindi, prioritariamente necessario riproporre nel nostro ordinamento, *mutatis mutandis*, i contenuti della legge n. 134 del 1881.

Alla copertura finanziaria si provvederà per il primo anno trasferendo alla Cassa di cui all'articolo 1 somme da iscriversi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, delle quali è previsto l'impiego nell'anno corrente e per gli anni successivi; alla stessa Cassa è accreditato, oltre l'importo delle contribuzioni dei lavoratori, anche un contributo dello Stato, datore di lavoro, determinato nella misura del 17,90 per cento degli stipendi corrisposti nell'anno precedente. Tutti i contributi introitati dalla data di entrata in vigore della legge proposta vengono direttamente trasferiti alla Cassa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la Cassa per le pensioni civili e militari dello Stato, di seguito denominata « Cassa per le pensioni ».

ART. 2.

1. L'ammontare delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato, eccettuate le ritenute fiscali è versato alla Cassa per le pensioni.

2. Alla Cassa per le pensioni è erogata, all'inizio di ogni anno, una somma da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, pari al 17,90 per cento dell'ammontare di tutte le retribuzioni corrisposte nell'anno precedente agli impiegati dipendenti dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, ad esclusione di quelle con ordinamento autonomo per le quali sia previsto per legge una speciale cassa o altro istituto di previdenza. È erogata altresì una somma pari all'ammontare presunto delle ritenute sulle retribuzioni per l'anno in corso. A tali somme si aggiungono, altresì, in quanto repute necessarie, eventuali assegnazioni il cui ammontare è definito, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

ART. 3.

1. La Cassa per le pensioni fornisce al tesoro dello Stato i fondi necessari al pagamento delle pensioni (debito vitalizio), comprese le pensioni straordinarie già iscritte a carico del Tesoro. La Cassa per le pensioni fornisce altresì i fondi per il pagamento delle nuove pensioni da assegnarsi di anno in anno.

ART. 4.

1. La Cassa per le pensioni è amministrata da un presidente, nominato ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra i presidenti di sezione della Corte dei conti e da un consiglio di amministrazione, composto da rappresentanti dei pensionati e da tecnici, nominati con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7.

ART. 5.

1. Il presidente della Cassa per le pensioni può, sentito il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, effettuare tutti gli investimenti mobiliari ed immobiliari, ivi compresi quelli in titoli pubblici e fondi esteri, che siano ritenuti opportuni.

2. La Cassa per le pensioni provvede al pagamento delle nuove pensioni:

a) con il fondo risultante dalle assegnazioni annuali in bilancio e dalle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato di cui all'articolo 2, comma 2;

b) con gli eventuali avanzi annuali del fondo di cui all'articolo 2, comma 2;

c) con gli interessi e gli utili ricavati dall'impiego delle risorse finanziarie nei modi previsti dal comma 1.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione presenta periodicamente al Parlamento una relazione sulla situazione contabile della Cassa per le pensioni, per l'esame da parte delle competenti Commissioni permanenti.

2. La relazione di cui al comma 1, nonché il conto finanziario e patrimoniale della Cassa per le pensioni successivo ad ogni chiusura di esercizio, sono altresì

inviati alla Corte dei conti, unitamente alle eventuali osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, ai sensi del comma 1, al fine delle conseguenti determinazioni. Delle determinazioni della Corte dei conti, nonché delle osservazioni dalla stessa formulate, è data comunicazione al Parlamento e al Ministro del tesoro.

3. La Corte dei conti si pronuncia entro novanta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 2.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.